ALBO

COMUNE DI CATENANUOVA
Prov. Enna
P. I.V.A.: 80001380866

Prot. nr. 1165 del 11 aprile 2018

Oggetto: Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani ed avvio della raccolta differenziata. Disposizioni.

ORDINANZA nr. 14 del 11 aprile 2018

IL SINDACO

Premesso che:

a) il D.Lgs. nr. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;

b) la legislazione vigente codifica quale prioritario obiettivo delle Amministrazioni Comunali la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

c) la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;

d) l'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 9/2010 prevedeva già per l'anno 2015 la R.D. pari al 65% e il recupero di materia pari al 50%;

e) gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono:
- migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrità;
- tutelare il decoro;
- implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;
- la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
- la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
- la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;

f) la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio costituisce obbligo di legge ai sensi del già citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;

g) l'art. 34 della L.R. nr. 3 del 17.03.2016 prevede i 1 tributo speciale per il conferimento in discarica (Ecoincentivo), disciplinando forme di riduzione dell'imposizione tributaria nell'ipotesi di aumento delle percentuali della R.D. e di aumento nell'ipotesi inversa;

Rilevato che:

- l'Amministrazione Comunale ha già affidato il servizio de quo, comprensivo dell'avvio della raccolta differenziata, alla ditta "Co.Ge.Si. – s.r.l. – Servizi Ambientali", con sede in S. Giuseppe Jato (PA), con le modalità di cui all'art. 191 del D. Lgs. nr. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- la ditta sopra citata, nelle more che vengono ultimato le procedure istruttorie per l'affidataria del servizio ad evidenza pubblica del Piano A.R.O. Comunale, già approvato con D.D.G. del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana n. 625 del 22 maggio 2015, deve avviare altresì il sistema di raccolta domiciliare "*porta a porta*", al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle vigenti normative in materia di raccolta differenziata;

Atteso che :

- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 5/rif del 07.06.2016 adottata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare, il quale impone ai Comuni, stante lo stato di emergenza venutosi a creare in Sicilia, l'adozione di ogni azione utile per incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata che doveva determinare, alla data del 30.11.2016 l'incremento di almeno 6 punti percentuali rispetto ai dati ISPRA - ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi, nuove e più restrittive norme ai fini del raggiungimento di tale obbiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;
- il comma 8 del predetto art. 3 dell'Ordinanza 5/rif del 07.06.2016, il quale impone ai Sindaci di attivare entro dieci giorni ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata cosi da ridurre le quantità di rifiuti conferiti in discarica;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale anche nelle more dell'adozione di ogni ulteriore azione e/o regolamento in materia;
- al fine di preservare con il recupero dei rifiuti l'ambiente da ulteriori forme di inquinamento e permette il risparmio di notevoli risorse naturali;

Richiamata la successiva disposizione attuativa nr. 26 del 01.07.16 del Presidente della Regione Siciliana, laddove statuisce *"... ritenuto opportuno che i Comuni devono regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio".*

Rilevato **che** la sopra citata disposizione attuativa diffida:

- i Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana all'immediata ed urgente applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9 della Ordinanza n. Rif. del 7 giugno 201 e cioè all'immediato avvio della raccolta differenziata, in particolare della frazione "secca" riciclabile del rifiuto urbano (carta e cartone, imballaggi di plastica, vetro e alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata.
- Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici Tecnici Comunali, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature

necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione "secca";

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è diretto a disciplinare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed imprese dei servizi di gestione e della differenziazione dei rifiuti solidi urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli sin per l'ambiente che la salute pubblica;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mmi.ii. nel testo modificato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 nr. 92 convertito nella Legge 24.07.2008 nr. 125, il provvedimento di affidamento del servizio e dell'avvio della raccolta differenziata è stato comunicato a tutti gli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Attesa la necessità d'intervenire ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed imprese dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione degli obblighi di legge;

Richiamati:

- il D.Lgs. nr. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- la L.R. nr. 9/2010 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*
- l'Ordinanza nr. 5/rif del 07.06.2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- la Legge nr. 689/1981 e ss.mm.ii;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 nr. 1265 e ss.mm.ii.;

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati.

O R D I N A

1. E' fatto obbligo ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti e alle utenze non domestiche presenti nel territorio comunale effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del conferimento al servizio pubblico ai fini del recupero di materiale finalizzato al riciclaggio e procedere allo smaltimento dei rifiuti da parte delle utenze, da effettuare obbligatoriamente in modo differenziato, secondo le seguenti modalità:
   - ***lunedì/giovedì/sabato***: organico e pannolini (*avanzi di cibo, tovaglioli sporchi di alimenti, scarti di frutta e verdure, ossa/esche e avanzi di carne/pesce, insaccati, cibi avariati e scaduti, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di te e tisane gusci d'uovo, fiori secchi e recisi, cicche di sigarette, ...*), in sacchetti biodegradabili ben chiusi e forniti dal Comune;

- ***martedì:*** plastica e pannolini (*bottiglie di plastica/bibite/latte, flaconi per detersivi, buste di plastica, vaschette, bicchieri/piatti/forchette usa e getta, vaschette e gusci di polistirolo, contenitori di plastica per liquidi con i simboli PET – PE/HD – PVC – PE/LD – PP – PS – O, ...*), in contenitori propri dopo aver ridotto il volume degli oggetti e pulito i rifiuti plastici;
- ***mercoledì***:
  - carta e cartone (*giornali, riviste, libri, quaderni, moduli continui per stampanti, scatole di imballaggio in cartone, contenitori in tetrapak debitamente lavati, ...*), in contenitori propri dopo aver ridotto il volume e averli piegati;
  - vetro e lattine (*bottiglie di vetro, vasetti in vetro, vetri rotti, coperchini metallo, lattine in alluminio, scatole e barattoli ferrosi, fogli di alluminio, ...*), in contenitori (senza sacchetti), dopo aver lavato le bottiglie e i contenitori metallici;
- ***venerdì:***
  - indifferenziato e pannolini (*pannolini, assorbenti, giocattoli, tappeti antiscivolo monouso, ceramica, porcellana, sacchetti aspirapolvere, tutto ciò di cui si ha dubbio*), in sacchetti o contenitori propri;
  - ingombranti /beni durevoli / RAEE, previa segnalazione alla ditta esecutrice del servizio, il ritiro avviene davanti la propria dimora;

2. E' fatto obbligo ai cittadini conferire i propri rifiuti, previa selezione e secondo il calendario di cui precedente punto, in sacchetti e/o contenitori ubicati in prossimità della propria abitazione o esercizio ed appositamente destinati alla specifica frazione di rifiuti;

3. E' fatto obbligo altresì ai cittadini, comprese le utenze condominiali, conferire i rifiuti per ogni frazione merceologica nelle seguenti fasce orarie:

- *Dal 1° ottobre e fino al 31 marzo* a partire dalle ore 23,00 del giorno precedente la raccolta della tipologia indicata e non oltre le ore 6.00 del giorno di raccolta;
- *Dal 1° aprile e il 30 settembre* a partire dalle ore 24,00 del giorno precedente la raccolta della tipologia indicata e non oltre le ore 5.00 del giorno di raccolta;

4. E' fatto obbligo alla ditta incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di svolgerlo in funzione delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza dando atto che la presente Ordinanza costituisce avvio a tutti gli effetti della raccolta differenziata con il procedimento "porta a porta";

5. E' vietato il conferimento e/o lo smaltimento, unitamente ai rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata, di tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata (rifiuti organici, vetro e metalli, alluminio, plastica, carta e cartone). E'altresì obbligatorio conferire i rifiuti pericolosi, i RAEE, beni durevoli e i rifiuti ingombranti distintamente rispetto ai rifiuti indifferenziati per come indicato nel precedente punto 1 della presente ordinanza;

6. E' fatto obbligo, a chiunque, che il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e/o pericolosi, derivante da attività agricole e agroindustriali, attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che provengono dalle attività di scavo, lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio, attività sanitarie ecc. deve essere affidato direttamente dal produttore ad azienda fornitrice del servizio ed autorizzata a norma di legge. Non rientrano nel servizio pubblico di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. nr. 152/2006 e delle ivi richiamate normative speciali, i veicoli fuori uso, ed i rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto e che pertanto si fa obbligo ai cittadini di provvedere allo smaltimento di tali tipologie ai termini di Legge;

7. E' fatto obbligo a tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, nel rispetto delle prescrizioni per il commercio su aree pubbliche, quale condizione necessaria all'esercizio dell'attività giornaliera, di selezionare i rifiuti prodotti allo scopo di consentirne la raccolta differenziata e di conferirli in appositi contenitori e/o sacchetti, da tenere esposti per tutta la durata del mercato/fiera in prossimità della postazione di vendita, per poi ritirarli e/o svuotarli a cura della ditta esecutrice del servizio di raccolta;

8. E' fatto obbligo a chiunque di conferire gli ingombranti, i RAEE, i beni durevoli e le potature per il tramite del sistema domiciliare "porta a porta" previa prenotazione con chiamata agli appositi numeri telefonici della ditta incaricata dello smaltimento dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al giovedì per consentirne a quest'ultima il ritiro nella giornata di venerdì;

STABILISCE

1. che è consentito posizionare eventuali rifiuti da imballaggio voluminosi (cartoni, cassette ecc), solo se conferibili insieme alle frazioni merceologiche ritirate "porta a porta" come da indicazioni di cui alla presente, di fianco al contenitore e/o sacco, riducendo obbligatoriamente l'ingombro e scongiurando che possano essere dispersi nell'ambiente;

2. che è vietato posizionare negli appositi contenitori sacchi contenenti materiali diversi da quelli previsti nel calendario e/o sacchi contenenti frazioni non omogenee di rifiuti ;

3. che è vietato a chiunque:

a) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale, gettare cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari sui marciapiedi, ai margini della strada o sul suolo pubblico in generale;

b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, anche fronte la propria abitazione o attività, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, con modalità diverse rispetto a quanto prescritto nella presente Ordinanza;

c) effettuare, in modo non autorizzato, forme di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;

d) asportare dai contenitori/sacchi rifiuti precedentemente introdotti;

e) incendiare dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi gli scarti vegetali, sia in area privata che in area pubblica;

f) introdurre rifiuti o liquidi all'interno dei pozzetti e/o caditoie stradali;

g) conferire nei contenitori/sacchi della raccolta differenziata:

- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, potature, telefoni, ecc.);
- rifiuti liquidi e fanghi;
- rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
- rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto;
- rifiuti taglienti/acuminati senza le adeguate protezioni;
- rifiuti inerti proventi da attività di demolizione e costruzione edile;
- rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici;

h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;

i) depositare rifiuti/contenitori/sacchetti in modo tale da costituire pericolo, intralcio alla circolazione stradale pedonale e veicolare e ritardo per lo svuotamento dei contenitori;

j) lasciare sulla pubblica via e negli spazi verdi o inedificati gli escrementi di animale domestici di proprietà;

4. che è obbligatorio:

a) procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercatali occupate e/o utilizzate per esercizi commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonché la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate.

b) provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

DISPONE

1. che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii. ed ai sensi della L. nr. 689/81 con la sanzione minima di €. 50,00 e massima di €. 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
2. che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
3. che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
4. che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE ALTRESI'

1. che l'attuazione della presente Ordinanza è demandata:
   a) al Responsabile del Settore Tecnico Comunale per la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti pattuiti con la ditta esecutrice dei servizi ambientali e delle vigenti norme di legge in materia;
   b) al Comandante della Polizia Locale per le attività di controllo, di vigilanza, di accertamento e l'applicazione di eventuali sanzioni;
   c) alla ditta affidataria pro-tempore del servizio per l'esecuzione dello stesso;
2. che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on-line del Comune;
3. che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;
4. che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante divulgazione e pubblicizzazione nei luoghi pubblici comunali;
5. che copia del presente provvedimento sia trasmessa a cura del Settore Affari Generali alle seguenti Autorità per le rispettive competenze :
   - Al Presidente della Regione Siciliana;
   - A sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Enna;
   - Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna;
   - Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Enna;

- Al Commissario Straordinario della S.R.R. – EN – A.T.O. 6;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- All' A.S.P. – EN – Ufficiale Sanitario Locale;
- Al Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- Al Comandante della Polizia Locale;

6. che copia del presente provvedimento sia notificata a cura del Dirigente della Direzione Affari Generali alla ditta gestore pro-tempore del servizio di Gestione dei Rifiuti .

INFORMA

che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono tenute, ai sensi della L. nr. 689/1981, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazione alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì .....

Il Sindaco
(dott. Aldo Ubaldo Biondi)
.....